



Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa



[Torna alla pagina precedente](#)

Sezione del sito (Contenuto)

N. 02908/2015REG.PROV.COLL.
N. 03918/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso in appello numero di registro generale 3918 del 2015, proposto da:

Sogest s.r.l. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Luciano Ancora e Gaetano Messuti, con domicilio eletto presso l'avvocato Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza n. 24;

contro

Arca Sud Salento, già Istituto Autonomo delle Case Popolari della Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Vergine, con domicilio eletto presso l'avvocato Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo della Puglia, sede di Lecce, Sezione II, n. 1211/2015, resa tra le parti, concernente sospensione autogestioni e revoca amministratore - mcp

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Arca Sud Salento, già Istituto Autonomo delle Case Popolari della Provincia di Lecce;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2015 il consigliere Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati Luciano Ancora e Luca Vergine;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Visto il ricorso di primo grado, proposto di fronte al Tribunale amministrativo della Puglia, sede di Lecce, rubricato al n. 1078/2014, con il quale **Sogest** s.r.l. impugnava i provvedimenti (tutti di identico oggetto e contenuto, censurati per i medesimi motivi, emessi dallo stesso soggetto ed indirizzati alla suddetta s.r.l.) prot. - n. 1395 Autogestione Carso,- n. 1432 Autogestione S. Rosa,- n. 1400 Autogestione 5043 Casarano,- n. 1415 Europa 2, - n. 1405 Autogestione Fiore, - n. 1419 Autogestione Francesco Pio 2,- n. 1420 Autogestione Francesco Pio 2 - n. 1414 Autogestione La Palma,- n. 1394 Autogestione S. Pertini,- n. 1422 Autogestione La Pineta,- n. 1412 Autogestione Nuova Firenze,- n. 1416 Autogestione Mare Chiaro, - n. 1404 Autogestione S. Anna, - n. 1417 Autogestione S. Cristina, - n. 1418 Autogestione S. Rita, - n. 1421 Autogestione S. Antonio, - n. 1392 Autogestione Gardenia, - n. 1391 Autogestione Sole, - n. 1411 Autogestione Levante, - n. 1424 Autogestione Margherita, - n. 1426 Autogestione Padre Pio, - n. 1393 Autogestione Siena 2, - n. 1425 Autogestione S. Giovanni, - n. 1409 Autogestione Siena, - n. 1410 Autogestione Siracusa, - n. 1407 Autogestione Siracusa 64, - n. 1430 Autogestione G. Pascoli, - n. 1401 Autogestione Sacro Cuore 1149, - n. 1413 Autogestione S. Gerardo, - n. 1403 Autogestione Via Amalfi, comunicati in data 10 aprile 2014, con cui l'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Lecce a cagione della irregolarità nella corretta gestione dei servizi comuni dei fabbricati, risoltesi in gravi violazioni che sono state contestate al responsabile, sospendeva le suddette autogestioni, contestualmente provvedendo

alla revoca del responsabile delle stesse ai sensi dell'art. 34 della legge Regione Puglia 10/2014, impugnazione estesa alla nota protocollo n. 890 dell'11 marzo 2014 e alla nota protocollo n. 1341 del 4 aprile 2014 nonché ad ogni altro atto connesso e comunque presupposto;

Viste le censure dedotte, in base alle quali la parte ricorrente chiedeva l'annullamento dei provvedimenti impugnati lamentando:

- violazione e falsa applicazione della legge regionale 10/2014 - eccesso di potere per erroneità dei presupposti - motivazione illogica e contraddittoria;
- violazione e falsa applicazione della legge regionale 10/2014 - eccesso di potere per erroneità dei presupposti - motivazione illogica e contraddittoria;
- violazione e falsa applicazione della legge regionale Puglia 10/2014 - eccesso di potere;
- eccesso di potere per erroneità dei presupposti - disparità di trattamento - difetto di motivazione- motivazione illogica e contraddittoria - difetto di istruttoria - violazione di legge - esorbitanza del provvedimento;
- violazione di legge – mancato avvio del procedimento.

Vista la sentenza in epigrafe, n. 1211 in data 15 aprile 2015 con la quale il Tribunale amministrativo della Puglia, sede di Lecce, Sezione Seconda, respingeva il ricorso di primo grado;

Visto il ricorso in appello in epigrafe, rubricato al n. 3918/2015, con il quale **Sogest** s.r.l. chiede la riforma della sentenza gravata, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto, e l'accoglimento del ricorso di primo grado;

Vista la memoria con la quale l'Amministrazione chiede il rigetto dell'appello;

Udite le parti all'udienza camerale del 26 maggio 2015, ed avvisate le stesse della possibilità di definire la controversia mediante sentenza in forma semplificata;

Ritenuta la sussistenza dei relativi presupposti;

Visto l'art. 34, intitolato “*autogestione degli alloggi e dei servizi*”, della legge regionale della Puglia 7 aprile 2014, n. 10, il quale al secondo comma, della cui applicazione si discute, dispone che: “*in caso di particolari esigenze o difficoltà, l'ente gestore rinvierà o, nel caso fosse già costituita, sospenderà l'attuazione dell'autogestione assumendola direttamente per il*

periodo di tempo necessario a rimuovere le cause ostative”;

Rilevato che la norma attribuisce all'Amministrazione un potere a contenuto sostanzialmente cautelare e che quindi questa sia la natura dei provvedimenti impugnati, adottati sulla base della medesima;

Ritenuto che la natura cautelare del provvedimento di cui all'art. 34, secondo comma, della legge regionale della Puglia 7 aprile 2014, n. 10, impone di considerare valido presupposto per la sua adozione il riscontro dell'esistenza di situazioni di mero pericolo per l'interesse pubblico;

Considerato che l'appellante, nella sostanza, sostiene che non esistano i presupposti per l'applicazione della norma non ravvisandosi, nelle autogestioni ad essa affidate, particolari esigenze o difficoltà in quanto le situazioni problematiche attengono solo alla morosità di qualche inquilino;

Ritenuta l'infondatezza in fatto dell'argomentazione in quanto l'appellata ha evidenziato la confusione nella contabilità delle suddette gestioni dalla quale derivano oneri a carico della stessa appellata;

Rilevato che la copiosa documentazione e le precise deduzioni dell'appellata non sono state adeguatamente contraddette dall'appellante, le cui affermazioni circa la normale conduzione delle autogestioni di cui si tratta appaiono in radicale contrasto con quanto risulta dagli atti di causa;

Rilevato, inoltre, che l'appellante ha fatto acquiescenza ad altri provvedimenti, di analogo contenuto, adottati nei suoi confronti, e che ciò comprovi l'esigenza di accertare adeguatamente la correttezza delle autogestioni per le quali l'appellante presta la propria opera;

Ritenuto, in conclusione, di dover respingere l'appello;

Ritenuto che le spese del grado, liquidate in dispositivo, debbano, come di regola, essere poste a carico della parte soccombente

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'appellante al pagamento, in favore della controparte costituita, di spese

ed onorari del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila/00) oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Mario Luigi Torsello, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Sezioni del sito (piè di pagina)

- [Torna su](#)

[Accessibilità](#)

[Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Informativa privacy](#)

[Regole di accesso](#)

[Condizioni di utilizzo](#)